

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-293 del 19/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MITEC s.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 640. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili sito in Comune di Cesena, Archimede n. 640.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-296 del 19/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MITEC s.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 640. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili sito in Comune di Cesena, Archimede n. 640.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/08/2015 acquisita al Prot. Unione 33435 e dalla Provincia di Forli-Cesena al Prot. Prov.le 76191 del 31/08/2015, da **MITEC s.r.l.**, nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 640, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili sito in Comune di Cesena, Via Archimede n. 640**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 28/09/2015 Prot. Unione 36933, acquisita al Prot. Prov.le 83784 del 28/09/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che con la medesima Nota il Dirigente del Settore SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che in data 28/10/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 42156 ed Prot. Prov.le 93951 del 02/11/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 100978 del 26/11/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento.
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 94509/63 del 03/11/2015, acquisita al Prot. Prov.le 95839 del 09/11/2015 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 88/AUA/2015, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata ottobre 2015, redatta dal T.C.A. Andrea Nisi ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tali dichiarazione/relazione in merito all'impatto acustico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento.

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **MITEC s.r.l.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **. MITEC s.r.l.** (C.F./P.IVA 03770480402), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 640, **per lo stabilimento di fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili sito in Comune di Cesena, Archimede n. 640.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento. Con e-mail del 04/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 - TORNI e CENTRI di LAVORO: gli inquinanti sono costituiti da polveri e nebbie oleose. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che prevede valori di emissione per le "Polveri" pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.18 "*Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio*" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede solo il valore limite per le "Polveri" pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 2 dell'allegato 4.31 bis "*Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno*" della DGR 2236/2009 e s.m.i., che prevede un valore limite per le "Polveri totali/nebbie oleose" pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di "Polveri/nebbie oleose".

EMISSIONE E2 – FUSIONE e STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE: gli inquinanti sono costituiti da Composti organici volatili. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) alla voce 4.5.14 "*Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati*" dei Criteri CRIAER, che prevede un valore pari a 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili;
- b) al punto 3 della lettera A all'Allegato 4.4 "*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg*", della DGR 2236/2009 e s.m.i., che indica un valore di 20 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale);

Pertanto, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale). In relazione al materiale plastico utilizzato nello stampaggio - copolimero Kepital FG20-25 e Kepital F20-03, a base di aldeidi (formaldeide) e alcoli, la Ditta ha presentato, in sede di Conferenza di Servizi, una relazione integrativa, da cui si evince il non superamento della soglia di rilevanza della formaldeide, prevista dalla classe II della tabella D del punto 4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella D), della Parte II all'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, pertanto non viene stabilito il valore limite per tale parametro.

EMISSIONE E3 TAGLIO ALLUMINIO + TORNIO PLASTICA: gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite, per il taglio dell'alluminio, si fa riferimento:

- a) alla voce 4.13.18 "*Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio*" dei Criteri CRIAER;
- b) al punto 5. "*Taglio di manufatti metallici*" della voce 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 2236/2009 e s.m.i

In entrambi i casi è previsto un valore limite di 10 mg/Nmc di polveri.

Relativamente al tornio plastica, nei Criteri CRIAER non è riportata questa specifica attività; analoghe lavorazioni, quali taglio, rifilatura, foratura e fresatura prevedono valori di 10 e 20 mg/Nmc. Anche la DGR 2236/09 e smi non contempla esplicitamente tale operazione, ma si può fare riferimento al punto 5 della lettera A all'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”*, che, per *“operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura”* indica un valore limite pari a 10 mg/Nmc di polveri.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

EMISSIONE E4 – SABBIAATURA: gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto (vedi lettera a) emissione E1);
- b) punto 4.13.11 *“Distaffatura, sabbiaatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre”* dei Criteri CRIAER che prevede un limite pari a 20 mg/Nmc di Polveri;
- c) punto 3 della voce 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 2236/2009 e s.m.i, che prevede un limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri.

Pertanto, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/2009 e s.m.i, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

La Ditta dovrà provvedere alla effettuazione dei tre controlli previsti alla messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E1, E2, E3 ed E4, e a quelli periodici con frequenza annuale.

Sono altresì presenti due caldaie per riscaldamento uffici e zona lavoro con potenza termica di 30 kW ciascuna, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 15/12/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/08/2015 P.G.N. 33435, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONI N. 2 CALDAIE PER RISCALDAMENTO UFFICI E ZONA LAVORO 30 kW
ciascuna a metano
relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TORNII E CENTRI DI LAVORO

Impianto abbattimento: depuratore a coalescenza + pressostato

Portata massima

4.250 Nmc/h

Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – FUSIONE E STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Impianto abbattimento: prefiltrato metallico + pressostato

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – TAGLIO ALLUMINIO + TORNIO PLASTICA

Impianto abbattimento: depolveratore compatto a maniche

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – SABBIATURA

Impianto abbattimento: ciclone + filtro a cartuccia

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico dei parametri “Polveri totali” e “Polveri totali/nebbie oleose” il metodo di riferimento è UNI EN 13284-1. Nel caso specifico del parametro “Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)” il metodo di riferimento è UNI EN 12619. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad

ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.